



Comune di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 del 27.05.2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL BIONE: APPROVAZIONE MODIFICHE CAPITOLO IV "NORME D'USO CAMPI DI CALCIO" - PUNTO 44.

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventisette (a partire dalle ore 19,15) del mese di maggio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi		X
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Stefano Angelibusi	X		Richard Martini	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giuseppe Fusi	X	
Alberto Colombo	X		Giacomo Zamperini	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Cinzia Bettega	X	
Casto Pattarini	X		Lamberto Bodega		X
Antonio Pattarini	X		Stefano Parolari	X	
Irene Riva	X		Giorgio Siani		X
Giuseppino Tiana	X		Giulio De Capitani	X	
Ciro Nigriello	X		Giovanni Colombo	X	
Eugenio Milani	X		Pierino Locatelli		X
Francesco Bellangino	X		TOTALE	36	5

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Licini – Marchio – Fusi

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che è pervenuta all'Amministrazione Comunale richiesta da parte dell'A.S.D. Rugby Lecco di utilizzo del campo di calcio n. 2 del Centro sportivo comunale al Bione per gli allenamenti dei propri atleti;
- Dato atto che nel corso delle ultime stagioni sportive il numero degli iscritti alla predetta associazione è aumentato considerevolmente e che gli spazi finora messi a disposizione non consentono di effettuare tutti gli allenamenti e le partite delle squadre giovanili;
- Visto il vigente "Regolamento per la frequenza e l' utilizzazione degli impianti del Centro sportivo al Bione", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 803, in data 2 maggio 1985, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 320 del 29 luglio 1985, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, in data 23 luglio 2012;
- Ritenuto, per le predette motivazioni e tenuto in considerazione altresì il ridotto utilizzo del campo di calcio n. 2 da parte delle associazioni calcistiche, di modificare il capitolo IV "Norme d'uso campi di calcio" punto 44, così come previsto dall'allegato n.1, prospetto di raffronto;
- Visto l'allegato n. 2 alla presente deliberazione che riporta, conseguentemente, il nuovo testo del regolamento;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n.267/2000;
- Visto il parere tecnico, reso ai sensi, dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Nel corso del dibattito entra in aula il consigliere Invernizzi, escono i consiglieri Zamperini, Pasquini e Fortino. Presenti n. 34 consiglieri, assenti n. 7: Bodega, Cerrato, Fortino, Locatelli, Pasquini, Siani e Zamperini.

Con n. 34 voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "Regolamento per la frequenza e l'utilizzazione degli impianti del Centro sportivo al Bione", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 803, in data 2 maggio 1985, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 320, del 29 luglio 1985, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51, in data 23 luglio 2012, nelle risultanze di cui all'allegato n.1;
2. di dare atto, conseguentemente, che il nuovo testo del regolamento, per effetto delle modifiche di cui al punto n.1, è quello riportato nell'allegato 2;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 34 voti favorevoli

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la frequenza e l'utilizzazione degli impianti del Centro sportivo comunale al Bione: approvazione modifiche Capitolo IV "Norme d'uso campi di calcio" - Punto 44", prot. int. n. 26848 del 13.05.2014

Lecco, 13.05.2014

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa Giovanna Esposito

f. Esposito



ALLEGATO I

**REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E L' UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><u>Capitolo IV</u> <i>Comma 44. I campi di calcio non possono essere usati che per questa specifica attività.</i></p>	<p><u>Capitolo IV</u> <i>Comma 44. I campi di calcio non possono essere usati che per questa specifica attività, ad esclusione del campo n. 2 che può essere adibito anche allo svolgimento del gioco del rugby e di altre attività sportive o ricreative.</i></p>

ALLEGATO 2



Comune di Lecco

Settore Educazione Cultura e Sport



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 26 del 27/5/2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO
SPORTIVO AL BIONE

(Allegato alla Deliberazione di G.C. n.803 del 2 Maggio 1985, ratificata con Deliberazione di C.C. n.320 del 29 Luglio 1985 - Modificato con deliberazione di C.C. n.51 del 23.07.2012)

INDICE

PARTE PRIMA

CAP. I	Disposizioni generali	pag. 4
CAP. II	Norme d'uso della Piscina	pag. 6
CAP. III	Norme d'uso della Palestra	pag. 8
CAP. IV	Norme d'uso dei campi di calcio	pag. 9
CAP. V	Norme d'uso dei campi da tennis	pag.10
CAP. VI	Norme d'uso degli impianti di atletica leggera	pag.11

PARTE SECONDA

CAP. I	Utilizzazione degli impianti	pag.12
--------	------------------------------	--------

PARTE TERZA

CAP. I	Personale	pag.15
CAP. II	Orari e tariffe	pag.15
CAP. III	Disposizioni finali	pag.15

IL COMPLESSO DENOMINATO "CENTRO SPORTIVO AL BIONE" È COMPOSTO DA:

- a) piscina coperta
- b) palestra coperta
- c) n° 1 campo completo di pista, pedane ecc., per atletica
- d) n° 3 campi di calcio
- e) n° 4campi da tennis
- f) n° 2 piccole piste per pattini a rotelle
- q) n° 1 campo di pallacanestro
- h) n° 1 campo di pallavolo

Tutti gli impianti sono corredati dai necessari attrezzi, spogliatoi, servizi e sale di pronto soccorso.

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE

A- PARTE PRIMA FREQUENZA AGLI IMPIANTI

Capitolo 1° DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Centro Sportivo al Bione, è gestito dal Comune di Lecco, ai sensi del T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
2. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consiliare Sport, Turismo e Tempo Libero, sovrintende agli impianti ed alla gestione relativa.
3. Gli impianti saranno tenuti in condizioni di agibilità secondo il calendario annuale e gli orari di apertura determinati dalla Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Consiliare Sport, Turismo e Tempo Libero.
4. L'uso degli impianti sarà consentito ai singoli muniti di biglietto d'ingresso ed alle società che abbiano provveduto al versamento delle tariffe relative, come previsto dall'art. 68 del presente regolamento.
5. I ragazzi di età inferiore ad anni 10, salvo diversa indicazione delle norme d'uso, potranno accedere agli impianti solo se accompagnati da maggiorenni che ne assumano le responsabilità a tutti gli effetti e ne curino l'attività.
6. E' vietato l'accesso agli impianti a chi si trovi in stato di ebbrezza ed a chi si accompagni ad animali di qualsiasi specie.
7. Il pubblico che accede al Centro Sportivo senza fare uso degli impianti deve sostare nelle zone consentite (atrii - viali - tribune) senza entrare negli spazi riservati allo svolgimento delle attività sportive o negli spogliatoi.
8. L'uso dei campi, delle piste e degli impianti in genere, è consentito sia per lo svolgimento di attività agonistica sia sportivo—ricreativa, secondo quanto indicato dagli orari di utilizzo. L'accesso agli impianti è consentito agli utenti che indossino l'abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina che intendono praticare.
9. Le persone che provocassero danni alle attrezzature od impianti, anche involontariamente, sono tenute al relativo risarcimento.
10. Il Comune non risponde degli oggetti e dei valori smarriti o lasciati negli armadietti, nelle cabine o negli spogliatoi.
11. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di essere il legittimo proprietario dopo di chè verranno consegnati all'Ufficio economato del Comune, affinché provveda ai sensi degli Artt. dal 927 al 931 del Codice Civile.

12. Il Comune non assume responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che potesse accadere agli utenti all'interno degli impianti; resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'articolo 2053 del Codice Civile.
13. E' vietato introdurre biciclette o veicoli a motore nel Centro Sportivo.
14. Per cause di forza maggiore, quali guasti tecnici di una certa gravità, impianti in avaria, ecc., l'ufficio addetto, potrà, senza preavviso far sgomberare parzialmente o totalmente gli impianti, senza per questo nulla dovere all'utenza.
15. Fotografie o riprese radiotelevisive degli impianti e delle manifestazioni, dovranno essere autorizzate preventivamente dal Sindaco.
16. Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento dell'impianto all'ufficio addetto in forma scritta e debitamente sottoscritta.
17. Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dagli Art. 106 e 110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n° 383 e successive modificazioni. Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può essere allontanato dagli impianti senza diritto al rimborso di quanto versato per essere ammesso

18. L'ingresso in piscina è consentito solo alle Persone munite di autorizzazione o di apposito biglietto rilasciato dal personale addetto dopo il pagamento della tariffa stabilita.
19. Nelle cabine non è ammessa la presenza contemporanea di più persone
20. Il cambio degli indumenti è ammesso solo nelle apposite cabine, che devono essere tenute chiuse durante il loro uso. Gli abiti dovranno essere riposti negli appositi armadietti.
21. Il costume da bagno deve essere rispondente alle disposizioni vigenti per le spiagge ed i bagni pubblici.
22. Per motivi di igiene, prima di entrare in zona vasca, tutti i bagnanti sono tenuti:
 - a fare la doccia e il pediluvio;
 - a calzare zoccoli in legno o in plastica. Non è permesso entrare con altri tipi di calzature;
 - ad indossare la cuffia.
23. In zona vasca non è ammesso:
 - nuotare con maschera, pinne, salvagente, materassini, respiratori e simili dispositivi a meno che non si abbia la preventiva autorizzazione ottenuta presso l'ufficio addetto;
 - introdurre bottiglie, recipienti o comunque oggetti e materiali di qualsiasi genere, ivi comprese bevande, alimentari e chewing gum;
 - giocare a palla;
 - rincorrersi, urlare e schiamazzare;
 - provocare risse e disordini di qualsiasi natura;
 - molestare altri bagnanti;
 - nuotare attraversando la vasca nel senso della larghezza;
 - contaminare l'acqua
24. In piscina è vietato l'accesso:
 - alle persone affette da malattie infettive contagiose e a coloro che presentano lesione alla pelle quali pustole, piaghe, foruncoli e fistole secernenti. Per quanto l'ottemperanza della seguente norma sia affidata al senso di civica responsabilità dei frequentatori, il personale addetto allontanerà coloro sui quali rileverà "de visu" le lesioni sopra esposte. L'ufficio addetto ha facoltà di richiedere la presentazione di un certificato medico, vistato dal responsabile del competente servizio dell'U.S.S.L., nel caso in cui gli interessati insistessero per frequentare la piscina.
 - alle persone che presentano manifeste tracce di sporco.

25. Il personale di servizio ha facoltà di rifiutare l'ingresso o di allontanare chi si trovi in stato di ebbrezza o si accompagni ad animali ovvero a chi possa turbare l'ordine e nuocere in qualsiasi modo al buon andamento della piscina.
26. Tutti i frequentatori sono tenuti all'osservanza dell'orario stabilito.
27. Per incidenti dovuti a scontri urti, o tuffi la responsabilità è dei bagnanti che li hanno provocati.
28. E' vietato soffermarsi sotto la doccia oltre il tempo necessario per la pulizia del corpo.
29. Il biglietto ha validità di 2 ore. Allo scadere della seconda ora i bagnanti devono essere già usciti dall'area della piscina. Chi non rispetterà gli orari sarà allontanato dalla piscina e assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio del biglietto.
30. All'atto di acquisto del biglietto i bagnanti riceveranno in consegna anche la chiave dell'armadietto in cui depositare i propri indumenti. La chiave dovrà essere restituita all'uscita dalla piscina insieme con il biglietto di ingresso. I bagnanti che smarrissero o riconsegnassero rotta la chiave del proprio armadietto saranno assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 1.000, pari alla somma già versata quale deposito all'atto dell'ingresso.

31. L'accesso all'uso degli impianti è consentito agli utenti che indossino abbigliamento adeguato con scarpette ginniche.
32. L'accesso alla palestra per gli allenamenti, è consentito secondo turni ed orari da stabilirsi con determinazioni della Giunta Municipale in ragione delle domande che saranno presentate, tali orari dovranno essere scrupolosamente rispettati.
33. Gli atleti, che dovranno sempre essere accompagnati da una persona responsabile, potranno usare degli spogliatoi e del campo di gara.
34. I richiedenti per poter usare delle attrezzature della palestra per le sedute di allenamento dovranno versare la quota indicata nell'apposito tariffario.
35. Eventuali corsi di ginnastica correttiva o preatletica per bambini o giovani di ambo i sessi, che fossero indetti ed organizzati per iniziativa di scuole, enti e società sportive, potranno essere ospitati nella palestra stessa, purchè non interferiscano con altre attività già preordinate ed autorizzate, a condizioni da stabilirsi volta per volta.
36. In palestra è vietato:
 - a) introdurre bottiglie, recipienti o comunque oggetti e materiali di qualsiasi genere, ivi comprese bevande, alimentari, chewing-gum;
 - b) effettuare giochi violenti e pericolosi;
 - c) sporcare o rovinare in qualsiasi modo il campo di gara e le attrezzature;
 - d) provocare risse e disordini di qualsiasi natura, urlare o schiamazzare.

Capitolo IV_ NORME D'USO CAMPI DI CALCIO

37. I campi sono concessi in uso a società, associazioni o enti sia a scopo ricreativo che per attività agonistica.
38. Per l'attività agonistica sono valide tutte le norme previste dalle rispettive federazioni o enti organizzatori delle manifestazioni cui aderisce ogni società concessionaria.
39. I campi di calcio possono essere usati anche a scopo ricreativo da associazioni o enti o gruppi che ne abbiano fatto regolare richiesta almeno otto giorni prima dell'uso, subordinatamente sia alla disponibilità dell'impianto sia alla praticabilità dovuta a fattori atmosferici e allo stato di conservazione del terreno di gioco, quest'ultimo insindacabilmente deciso dal responsabile dell'ufficio.
40. Le società sportive potranno richiedere l'uso dell'impianto per svolgere allenamenti; tale uso può essere concesso secondo le norme del precedente articolo.
41. L'uso del campo per tornei ricreativi o manifestazioni di una certa durata, previa verifica della possibilità di utilizzo e sentita la commissione consiliare sport, turismo e tempo libero, sarà concessa dal Sindaco.
42. Nelle giornate di sabato domenica e festivi i campi sono destinati allo svolgimento di attività agonistica ufficiale.
43. Spogliatoi e campo di gara vengono destinati dal personale preposto al servizio di custodia e manutenzione.
44. I campi di calcio non possono essere usati che per questa specifica attività, ad esclusione del campo n. 2 che può essere adibito anche allo svolgimento del gioco del rugby e di altre attività sportive o ricreative.
45. Singoli o gruppi non organizzati non possono accedere agli impianti.

46. L'accesso all'uso degli impianti è consentito agli utenti che indossino abbigliamento adeguato e scarpe da tennis con la suola liscia.
47. Il campo può essere prenotato dall'utente per un minimo di 1 ora e per un massimo di 3 ore giornaliere per attività sportiva-ricreativa. Per manifestazioni agonistiche, sempre fatto obbligo di prenotazione, la concessione può essere consecutiva per l'intera durata della manifestazione.
48. Le prenotazioni non potranno comportare impegni plurimi dei campi in un arco di tempo superiore ad una settimana e dovranno essere effettuate di persona presso l'ufficio addetto, non più tardi di 24 ore prima ma non prima di otto giorni dall'uso dell'impianto.
49. L'uso dei campi può essere concesso anche senza prenotazione, ove il campo stesso risulti libero da impegni assunti per prenotazioni.
50. Il mancato uso dell'impianto, già prenotato, dovuto a ragioni imputabili alla gestione od a condizioni atmosferiche particolarmente avverse (forte vento - pioggia - neve), dà diritto all'utente all'uso dell'impianto in altra data da concordarsi con l'Ufficio all'atto della constatazione della causa di inagibilità del campo.
51. L'utente dovrà munirsi del prescritto biglietto di ingresso, che dovrà essere conservato sino all'uscita ed esibito, a richiesta, al personale incaricato del controllo.
52. Gli utenti sono tenuti all'osservanza dell'orario stabilito. Chiunque, per qualsiasi motivo, non lascerà libero il campo di gioco al termine dell'ora prenotata sarà allontanato ed assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio del biglietto.

53. L'accesso all'uso degli impianti è consentito ad utenti che indossino abbigliamento adeguato alla disciplina che intendono effettuare.
54. Per l'attività agonistica sono valide tutte le norme previste dalle rispettive federazioni o enti organizzatori delle manifestazioni, cui aderisce la società concessionaria.
55. L'uso della pista deve essere autorizzato dall'ufficio addetto agli impianti e verrà concesso a quegli atleti la cui disciplina sportiva prevede l'uso di tale impianto.
56. Le norme di uso della pista comportano i seguenti divieti:
 - a) uso della prima corsia (per allenamento);
 - b) lasciare attrezzi (blocchi di partenza, ostacoli ecc.) inutilizzati e incustoditi;
 - c) entrare sulla pista con scarpe non adeguate;
 - d) entrare sulla pista con biciclette, pattini o monopattini, ecc.;
 - e) usare per scarpe da gara chiodi non adeguati al fondo della pista.
57. Le piattaforme ed i materassi delle attrezzature del salto in alto e con asta, non debbono essere in nessun modo usati a scopo di deposito materiali o per scopo di riposo.
58. Lanci e getti devono tassativamente essere effettuati dalle apposite pedane; poiché tali attrezzi possono costituire pericolo per l'incolumità degli utenti, saranno consegnati solamente a dirigenti di società che si assumono la piena responsabilità per il corretto uso dell'attrezzo da parte dell'atleta.
59. Tutti gli attrezzi mobili devono essere richiesti per l'uso alla persona preposta a tale servizio la quale provvederà alla consegna ed alla verifica dell'attrezzo, nonché alla registrazione del materiale consegnato a fianco del nominativo del richiedente il quale è responsabile a tutti gli effetti del buon uso e della conservazione di quanto ricevuto. Al termine dell'uso l'attrezzatura sarà restituita all'incaricato il quale provvederà a verificare la perfetta efficienza dell'attrezzo ed emetterà atto liberatorio a tal proposito nei confronti dell'utente.
60. Ogni singola attrezzatura od impianto verrà usato soltanto ed esclusivamente per lo svolgimento della disciplina sportiva per la quale tale attrezzatura è destinata dalla sua specifica natura.
61. I ragazzi di età inferiore ai 14 anni non saranno ammessi se non accompagnati da maggiorenni che ne assumono la responsabilità.
62. Gli atleti che praticano la specialità del fondo e mezzofondo devono usare il percorso appositamente indicato per tali specialità.
63. Per tutte le altre attività sportive o di tempo libero (rmarciapodismo, rotellismo ecc.) sono valide le norme generali d'uso degli impianti.

Capitolo I.

64. Gli impianti del Centro Sportivo al Bione possono essere concessi annualmente in uso dal Sindaco, sentita la Commissione Consiliare Sport, Turismo e Tempo Libero, alle Federazioni Sportive Nazionali ad Enti, Associazioni, Società Sportive riconosciute dal C.O.N.I. che ne facciano richiesta per gare, manifestazioni o allenamenti, compatibili con le attrezzature e la destinazione degli impianti stessi.
65. Le società, Enti, Associazioni che intendono ottenere l'uso degli impianti in un arco di tempo continuativo per la disputa di Campionati o comunque di attività continuative, devono presentare domanda su apposito modulo dal quale risulti la sede legale, il nome del responsabile della Società stessa e l'eventuale Campionato al quale parteciperanno, entro il 20 Giugno di ogni anno. Le domande saranno valutate entro il 10 Luglio. Per manifestazioni a carattere saltuario le domande dovranno essere presentate almeno 30gg. prima della data di effettuazione della manifestazione.
66. Il Sindaco, previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare Sport, Turismo e Tempo Libero, stabilirà il diritto alla concessione valutandone la precedenza in base all'importanza della Società richiedente in relazione all'attività svolta, al numero degli iscritti, ai programmi di attività.
67. Il concessionario è tenuto a versare le tariffe stabilite secondo le quote indicate dal tariffario.
68. Il versamento delle tariffe e delle altre eventuali spese sarà effettuato a cura del concessionario, con presentazione di copia del borderò, se trattasi di tornei o manifestazioni saltuarie, entro cinque giorni dalla data di effettuazione della manifestazione; trimestralmente per i campionati in base al numero delle partite o gare effettuate ed al numero di ore di allenamento. Per le manifestazioni di particolare valore o interesse per la città, il Consiglio Comunale può ridurre le tariffe con apposita deliberazione motivata.
69. Il mancato pagamento delle tariffe comporta l'eventuale esclusione dall'uso degli impianti, fatte salve le normali azioni per il recupero del credito da parte dell'amministrazione comunale.
70. L'orario di utilizzo degli impianti è quello indicato dalla autorizzazione e deve scrupolosamente essere rispettato.
71. Quando il Sindaco ha concesso l'effettuazione di manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, dovrà essere provveduto, a cura del concessionario al servizio di vendita dei biglietti, al controllo degli ingressi e del pubblico e tale servizio continuerà fino al completo sgombero dell'impianto da parte di tutti gli spettatori. Il Comune si riserva ogni più ampio controllo dei servizi di vendita e di controllo, nonché degli incassi. Il concessionario a tal fine consentirà l'accesso al personale di controllo Comunale. Il Comune si riserva n. 10 posti in tribuna.
72. I concessionari dell'impianto possono impiegare le attrezzature in luogo esistenti quando ne facciano richiesta, previo pagamento delle tariffe per l'uso e per la preparazione ed il ripristino del campo di gara. Nel caso che le attrezzature vengano fornite dall'utente, oltre all'ottenimento della preventiva autorizzazione, questi dovrà provvedere anche all'approntamento del campo di gara ed al ripristino dello stesso nelle condizioni di origine.


73. Nel caso venissero richieste attrezzature e sistemazioni particolari, che comportassero spese, queste dovranno preventivamente essere autorizzate dal Sindaco e saranno a carico degli organizzatori e, se eseguite dal Comune, dovranno essere rimborsate a presentazione del relativo conteggio.
74. La concessione degli impianti per tenere manifestazioni non sportive o per premiazioni sportive di manifestazioni non avvenute all'interno del Centro Sportivo al Bione è subordinata alla disponibilità dell'impianto e all'obbligo da parte del richiedente oltre al pagamento dei canoni anche al versamento di un deposito cauzionale pari al canone minimo fisso contemplato nel tariffario. Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere un deposito cauzionale superiore al canone di minimo fisso. L'impegno al versamento del deposito cauzionale rappresenta la condizione principale assieme ai termini di presentazione della domanda, per la concessione definitiva e deve essere effettuato immediatamente dopo il rilascio della concessione, pena il decadimento automatico della stessa. All'atto delle liquidazioni dei canoni e delle spese previste, l'ufficio provvederà ad emettere atto liberatorio della cauzione. Il concessionario che ha versato la cauzione, in caso di successivo impedimento ad effettuare per qualsiasi motivo la manifestazione, dovrà far pervenire al Comune la propria rinuncia entro 8 giorni dalla data fissata per la manifestazione stessa; in caso contrario perderà il diritto alla restituzione della cauzione.
75. Per manifestazioni per le quali fosse richiesta all'organizzatore e dallo stesso concessa, la facoltà di riprendere con mezzi radiotelevisivi o radiofonici la manifestazione stessa, dovrà essere prodotta documentazione comprovante quanto sopra, insieme alla richiesta al Sindaco di permesso a riprendere la manifestazione citata. Qualora tra l'organizzazione e l'ente radiotelevisivo ci fosse accordo economico al Comune spetterà una percentuale come indicato dal tariffario.
76. Per le sole attività a carattere continuativo (campionati) le società che vi partecipano hanno facoltà di rilasciare tessere di abbonamento valide per l'entrata all'impianto per tali competizioni.
77. Sono a carico dell'organizzatore della manifestazione la posizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto all'ingresso quanto alle biglietterie, il pagamento del proprio personale addetto alle casse e agli ingressi, la sorveglianza degli spogliatoi e servizi igienici, il controllo dei posti della tribuna, il servizio dei vigili del fuoco, l'installazione di eventuali altoparlanti oltre a quelli esistenti, tutte le attrezzature supplementari che le manifestazioni possono richiedere.
78. Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato a muri, pilastri e soffitti e dovrà essere sgomberato nei termini preventivamente concordati.
79. Ottenuta la concessione all'uso, il concessionario è tenuto ad attuare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalla S.I.A.E., e dovrà inoltre provvedere ad adeguato servizio medico secondo le norme vigenti.
80. Resta inteso che il Comune si ritiene sollevato per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso; la società concessionaria per tutta la durata della concessione, è custode dei beni e degli impianti utilizzati durante il periodo di effettivo utilizzo.
81. Il concessionario si impegna ad usare gli impianti con tutte le necessarie cautele onde evitare danni; per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature da parte degli atleti o del pubblico presente alla manifestazione o agli allenamenti, l'onere del relativo ripristino o della sostituzione di quanto risulta danneggiato sarà a carico del concessionario. Parimenti sono a carico del suddetto organizzatore danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'uso degli impianti.

82. L'inosservanza delle norme del presente regolamento o il cattivo e difforme uso della concessione, comportano l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso degli impianti sportivi, fatte salve le normali azioni del Comune per eventuale recupero del credito o dei danni.
83. E' facoltà del Sindaco revocare la concessione senza che i concessionari abbiano a pretendere altro che il rimborso del canone già versato per il periodo non usufruito, per i seguenti motivi:
- a) causa di forza maggiore (guasti, riparazioni, ecc.);
 - b) motivi di pubblico interesse.
84. Le concessioni riguardanti il servizio bar e pubblicità sono riservate all'Amministrazione Comunale.
85. Il concessionario che abbia ottenuto l'uso della piscina comunale, deve provvedere al personale di sorveglianza (assistenti bagnanti) munito di regolare brevetto di salvamento rilasciato dalla F.I.N., per l'assistenza delle persone che usano la piscina nelle ore assegnate alla Società Sportiva.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **03 OTT. 2014** e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi fino al **18 OTT. 2014** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Li,

03 OTT. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri